

INTESA A LIVELLO REGIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO ED A.T.A. PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/15.

L'anno 2014, il giorno 5 del mese di agosto, in Cagliari presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

TRA

La Delegazione di parte pubblica

E

i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Scuola

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

La presente intesa, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo, ATA, esplicita l'ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2014/15 al quale si rimanda per quanto non previsto dalla presente intesa.

Si premette che non sarà possibile procedere ad alcuna operazione di utilizzazione o di assegnazione provvisoria prima che sia stato definito l'organico di fatto, a seguito di informativa alle OO.SS, sia di livello regionale che provinciale e predeterminato il quadro delle disponibilità di cui al successivo art. 4.

Art.1 – Finalità, campo di applicazione, decorrenza e durata

La presente intesa determina i criteri per la definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità concernenti le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché i criteri e le modalità di utilizzo del personale.

Gli effetti giuridici decorrono dalla data di sottoscrizione della presente intesa ed hanno validità per l'a.s. 2014/2015 e fino alla stipula di nuovo contratto.

Al fine di ampliare il quadro complessivo delle disponibilità e di favorire la massima utilizzazione del personale, è consentita, per coloro che non l'abbiano già effettuata nei termini, la presentazione della domanda di part-time entro il 12 agosto 2014.

In caso di concorrenza, verrà data priorità al personale appartenente a classe di concorso in esubero.

Potranno, inoltre, essere accolte le domande già presentate fuori termine.

In ogni caso non potranno superarsi i contingenti previsti dalla normativa vigente.

In via eccezionale è consentita, esclusivamente ad istanza dell'interessato, l'utilizzazione del personale docente anche su tre comuni, ricorrendo le condizioni sottoelencate e sempre che sussistano gli altri presupposti per la costituzione delle cattedre o dei posti.

Allo stesso modo è consentita ai docenti delle classi di concorso A031 ed A077 che abbiano richiesto l'utilizzazione sui progetti di cui al D.M. 8/2011, l'utilizzazione anche in deroga al criterio della facile raggiungibilità.

Le eventuali disponibilità a qualsiasi titolo sopraggiunte - purché prima delle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato - dopo l'inizio delle operazioni della

specifica fase prevista dall'allegato 3 (per il personale docente) e dall'allegato 6 (per il personale A.T.A.) al CCNI potranno essere utilizzate esclusivamente per consentire il rientro nella scuola di precedente titolarità a coloro che abbiano presentato domanda di utilizzazione in detta sede, anche rispetto al personale nei confronti del quale sia già stato disposto un provvedimento di utilizzazione o di utilizzazione provvisoria su altra sede all'interno della provincia con decorrenza 01/09/2014. Tale operazione non comporta l'eventuale rifacimento di altre operazioni già effettuate, viene disposta d'ufficio e prevale su qualsiasi altra richiesta effettuata dall'interessato all'interno della medesima provincia.

Fermo restando che, al di fuori dei casi previsti dalla C.M. n. 41 del 15 luglio 2014, non possono essere modificate le cattedre costituite in organico di diritto, le operazioni di cui al presente articolo potranno essere effettuate attraverso contributi orari non utilizzati per costituire cattedre, contributi che si dovessero rendere disponibili fino alle operazioni di utilizzazione.

In ogni caso, l'applicazione del presente articolo non potrà comportare il rifacimento delle operazioni già effettuate

Art.2 - Presentazione delle domande e scadenze delle operazioni

Per la presentazione delle istanze si confermano i termini fissati dalle relative note ministeriali. Le istanze prodotte dai titolari di posti DOP o di posti DOS o di docenti in esubero sull'organico provinciale saranno valutate dall'AT.

Le domande di assegnazione provvisoria e di utilizzazione della scuola sono da considerarsi valide anche se prodotte utilizzando una modulistica relativa al decorso anno scolastico.

In caso di assenza di apposita modulistica per le utilizzazioni nei licei musicali, la domanda può essere prodotta in carta libera.

Art. 3 – Scambio sedi fra coniugi

E' ammesso lo scambio di sedi fra coniugi o conviventi appartenenti al medesimo ruolo o profilo o classe di concorso secondo quanto previsto dall'ipotesi di C.C.N.I. e relativi allegati.

Nei casi in cui si chiede lo scambio tra coniugi o conviventi di province diverse, le domande dovranno essere presentate ad entrambi gli AT interessati, che le esamineranno di concerto.

Le domande di scambio di sedi vanno presentate agli AT, sottoscritte da entrambi gli interessati, entro il 20 agosto 2013.

In presenza di sopraggiunti motivi, possono essere presentate anche oltre il termine fissato purché la relativa autorizzazione possa essere disposta prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Lo scambio di sedi fra coniugi configura l'istituto dell'assegnazione provvisoria.

Art. 4 – Quadro delle disponibilità

Nella scuola secondaria di I e di II grado, a domanda degli interessati, saranno ottimizzate le cattedre-orario esterne, prima delle operazioni delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, con utilizzo di ore risultanti disponibili all'interno dell'istituto di titolarità o di completamento od anche all'interno dello stesso comune della scuola di titolarità.

La scadenza per tali istanze è fissata al 12 Agosto 2013.

Art. 5 – Personale educativo

Relativamente al personale educativo, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni normative relative al personale docente.



ART. 6 – Personale docente ex soprannumerario e/o in esubero

Nel rispetto integrale dell'ipotesi del C.C.N.I. a.s. 2014/2015 e nel limite numerico dell'esubero dopo le utilizzazioni su posti disponibili, saranno istituiti posti a disposizione, destinati al rientro nella scuola di precedente titolarità del personale docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata, avente titolo alla precedenza ex art. 8, comma 1, punto 2, che ne abbia fatto richiesta sulla base del punteggio posseduto. L'utilizzazione può essere disposta anche per iniziative progettuali attivate su richiesta delle Istituzioni Scolastiche. Analogamente si opererà per il rientro degli I.T.P. appartenenti a classi di concorso in esubero con l'utilizzazione sull'ufficio tecnico, da istituire in organico di fatto, ove richiesto, fino al riassorbimento dell'esubero provinciale.

Art. 7 – Personale ATA

Gli AT determinano il quadro complessivo delle disponibilità del personale ATA tenendo conto delle istruzioni operative riportate nell'ipotesi di C.C.N.I. a.s. 2014/2015 ed effettueranno le operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria attenendosi alle disposizioni del predetto C.C.N.I.

Per quanto riguarda la definizione dei criteri in merito all'utilizzo dei DSGA nelle scuole sottodimensionate e alla copertura dei posti disponibili e/o vacanti del profilo DSGA si rinvia ad un accordo successivo.

Anche con riguardo al personale in esubero che debba essere messo a disposizione e non possa essere assegnato alla scuola di precedente titolarità, si procederà all'assegnazione in ordine di viciniorietà a partire dal comune di residenza.


OO.SS. firmatarie
FLC CGIL:

.....
CISL Scuola:



UIL Scuola:

.....
SNALS CONFSAL:



GILDA:



Parte Pubblica

